SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 31 ottobre 2000.

Individuazione, per aree omogenee, di eventi, colture e garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata nell'anno 2001.

01A1048

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 febbraio 2001, n. **24.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 394

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 e al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4941):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (VISCO) il 30 dicembre 2000.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze), in sede referente, il 5 gennaio 2001, con parere delle commissioni 1ª per presupposti di costituzionalità; 1ª, 5ª, 10ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 gennaio 2001.

Esaminato dalle commissioni riunite (2ª e 6ª) l'11, il 17, 18, 23 e 24 gennaio 2001.

Esaminato in aula il 30 gennaio 2001 e approvato il 31 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7583):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 5 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VI commissione il 6, 7, 8 e 13 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 19 e 20 febbraio 2001 e approvato con modificazioni il 21 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4941-B):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze), in sede referente, il 21 febbraio 2001 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalle commissioni riunite (2ª e 6ª) il 22 e il 27 febbraio 2001.

Esaminato in aula e approvato il 27 gennaio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

01G0079

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. **25.**

Attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli del-

l'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.»;

c) il comma 2 dell'articolo 3 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VERONESI, *Ministro della sanità*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apppartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999».

— Gli articoli 1 e 2, della citata legge così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

Art. 2 *(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le

infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nel casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della *legge 25 giugno 1999, n. 205*. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'inflazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della *legge 16 aprile 1987, n. 183*, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, introdotto dall'art. 7 della *legge 23 agosto 1988, n. 362*;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della *legge 9 marzo 1989, n. 86*, l'art. 6, primo comma, del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e l'art. 2 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.».

— L'allegato *A* della citata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— La direttiva 1999/34/CE è pubblicata in GUCE n. L. 141 del 4 giugno 1999.

— La direttiva 85/374/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 210 del 7 agosto 1985.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità, per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della *legge 16 aprile 1987, n. 183*».

Note all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, vedasi le premesse.

— Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Prodotto)*. — 1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

2. Si considera prodotto anche l'elettricità.

3. *(Abrogato)*».

— Il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica così come modificato dal presente decreto, così recita:

«*1. Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.*

2. *(Abrogato)*.

3. Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

4. È sottoposto alla stessa responsabilità del produttore chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, importi nella Comunità europea un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione, e chiunque si presenti come importatore nella Comunità europea apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.».

01G0075

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000, n. **448.**

Regolamento recante modalità e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997 ed in particolare l'articolo 7;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata il 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;

Visti in particolare gli articoli 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, recante disposizioni relative all'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 con il quale è stata individuata la rete stradale regionale;

Considerato opportuno e necessario definire le modalità e le procedure di individuazione del personale da trasferire dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, nonché quelle di trasferimento;

Considerato che nella seduta del 14 settembre 2000, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la conferenza Stato, città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole allo schema di protocollo d'intesa fra il Ministro per la funzione pubblica, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali confederali rappresentative sul piano nazionale, concernente l'individuazione delle procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il parere espresso, nella seduta del 14 settembre 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città ed autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza della Sezione consultiva degli atti normativi del 9 ottobre 2000;

Acquisito, in data 13 dicembre 2000, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Art. 2.

1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS), entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti l'elenco di dette sedi.

2. Il personale presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro quindici giorni, domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). In tale ultima ipotesi la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza. La comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone per ogni regione graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella *A* allegata al presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasfe-

rimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale provinciale, attingendo dalle predette graduatorie provinciali predisposte per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della provincia di appartenenza e nelle quali non siano stati utilmente collocati.

2. Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella *A* di cui al comma precedente.

3. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.

Art. 4.

1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, eventuale *ad personam*, arricchimento ed esperienza professionale, aumento periodico di anzianità maturata, elemento distintivo della retribuzione, elemento retributivo differenziato, indennità operativa, premio di produzione); personale dirigente (minimo contrattuale, mensilità aggiuntiva, aumenti periodici di anzianità, indennità di funzione e super minimo individuale) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell'ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle amministrazioni di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

Art. 5.

1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali è la seguente:

CCNL ANAS Area —	CCNL Enti locali Categoria —
C1, C	A1
B2	B1
B1	B3
B	C1
A1	D1
A	D3
Dirigente	Dirigente

Art. 6.

1. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'Ente nazionale per le strade (ANAS). Il personale trasferito può permanere, a domanda, nel regime previdenziale in godimento.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3, dell'articolo 3.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 292

TABELLA A
Criteri di priorità per l'individuazione del personale da trasferire

ANZIANITA' DI SERVIZIO	**PUNTEGGIO**
Dipendente con anzianità di servizio Inferiore o uguale a 10 anni	0
Dipendente che abbia già conseguito 40 anni di anzianità di servizio	0
Dipendente con anzianità di servizio Superiore o uguale a 10 anni Inferiore a 20 anni	2 più il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza di anzianità del dipendente e l'anzianità di 10 anni
Dipendente con anzianità di servizio Superiore o uguale a 20 anni	4 più il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza di anzianità del dipendente e l'anzianità di 20 anni

CARICHI DI FAMIGLIA	**PUNTEGGIO**
Dipendente con 5 persone o più persone a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0

ETA' ANAGRAFICA	**PUNTEGGIO**
Dipendente con età anagrafica inferiore ai 25 anni o dipendenti che abbiano raggiunto i 40 anni di anzianità di servizio	0
Dipendente con età anagrafica superiore ai 25 anni	1 più il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza d'età del dipendente e l'età di 25 anni

La graduatoria del personale che ha presentato domanda di trasferimento è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati nella tabella *A*. I dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n. 104/1992 hanno diritto di precedenza.

La graduatoria del personale che ha optato per la permanenza nell'Ente è predisposta sulla base dei punteggi attribuiti partendo dal punteggio più basso; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge n. 104/1992 seguono in graduatoria gli altri dipendenti.

CRITERIO CONCLUSIVO

A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

———

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 5 e 7 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) così recitano:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme o previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

«Art. 7. — 1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque ossere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 de presente articolo, Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cincantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Gli articoli 7, 98, comma 2, 99 e 101 del decreto legislativo n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono i seguenti:

«Art. 7 *(Attribuzione delle risorse)*. — 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente traierite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento, ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi geriti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e invarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta*».

«Art. 98 *(Funzioni mantenute allo Stato)*.

(Omissis).

2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri».

«Art. 99 *(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)*. — 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1, può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costrizione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate».

«Art. 101 *(Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale)*. — 1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1, spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si trascrivono i testi degli articoli 8 e 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed

unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte molli quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1, è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

«Art. 9 *(Funzioni)*.

(Omissis).

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) - b) (Omissis);

c) promuove sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1999, n. 288.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

Nota alla tabella:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

01G0076

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000.

Ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali e posizioni economiche dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 6 e 27;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1997, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 91, con il quale sono state rideterminate e ripartite, tra la struttura centrale e gli uffici periferici in cui si articola l'amministrazione, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la proposta formulata dall'Avvocato generale dello Stato con nota prot. n. 28586/Amm in data 16 novembre 2000, con allegata relazione tecnica, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2 u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV, III e II, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta, rispetto ai contingenti di personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999, tra i quali n. 173 unità di personale

proveniente dall'Ente Poste in posizione di comando, l'incremento di 5 posti nella posizione economica C3, di 36 posti nella posizione economica C2, di 191 posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di 232 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di 48 posti nella posizione economica C1, di 41 posti nella posizione economica B2, di 142 posti nella posizione economica B1 e di 3 posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 234 posti;

Considerato altresì che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dall'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 1999 è di 923 unità, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 48.804.516.209, un maggior onere di L. 1.265.917.131, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 20 del contratto collettivo integrativo stipulato il 10 ottobre 2000;

Considerato che, per l'Avvocatura dello Stato, l'art. 21 del predetto contratto integrativo ha destinato risorse del fondo di amministrazione per l'anno 2000 fino ad un massimo di L. 1.413.188.200, finalizzate al finanziamento dei passaggi di posizione economica interni alle aree funzionali;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dall'Avvocato generale dello Stato con la sopra citata nota;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, al quale appartiene il personale dell'Avvocatura dello Stato, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 10 ottobre 2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con foglio n. 50237 del 19 dicembre 2000 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dall'Avvocato generale dello Stato;

Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono rimodulate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella *A* - Quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1997, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi — di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, formulata al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà effettuata la ripartizione del contingente di personale, come sopra rimodulato, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 dicembre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 271

TABELLA *A*

AVVOCATURA DELLO STATO

Dotazione organica del personale
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica		Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C3	totale	32
Area funzionale C - Posizione economica C2	totale	40
Area funzionale C - Posizione economica C1	totale	76
Area funzionale B - Posizione economica B3	totale	210
Area funzionale B - Posizione economica B2	totale	300
Area funzionale B - Posizione economica B1	totale	131
Area funzionale A - Posizione economica A1	totale	132
	Totale aree funzionali . . .	921

01A2011

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 21 dicembre 2000.

Legge 23 dicembre 1996, n. 651. Modificazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo 2000;

Vista la deliberazione n. 9/2000, adottata dalla commissione per Roma capitale *ex lege* n. 651/1996, nella seduta del 14 dicembre 2000;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere all'adozione delle modificazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, come risultanti dalla deliberazione n. 9/2000 della commissione per Roma capitale;

Decreta:

Sono adottate le modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, così come definite dalla commissione di cui all'art. 1, commi 2 e 2-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, nella seduta del 14 dicembre 2000, con deliberazione n. 9/2000, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 270

ALLEGATO

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE

ex lege n. 651/1996

Deliberazione n. 9/2000

Seduta del 14 dicembre 2000

Oggetto: Modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000.

LA COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: «Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000»;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494, recante «Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Giubileo 2000, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di Roma capitale e Giubileo del 2000;

Vista la nota, prot. Di.C.A. 12243/II-2.4.8.2, in data 21 novembre 2000 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per Roma capitale, Giubileo 2000 e servizio dighe, a presiedere la seduta in pari data, proseguita in data odierna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;

Udita la relazione del coordinatore dell'ufficio per Roma capitale e grandi eventi in ordine:

agli adempimenti eseguiti dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi, circa la rendicontazione degli interventi alla data di ultimazione dei lavori indicata nel piano;

alle richieste di modificazioni ed integrazioni presentate da soggetti titolari di interventi inclusi nel piano;

Considerato che l'ufficio per Roma capitale e grandi eventi ha provveduto a richiedere ai soggetti beneficiari, per ciascun intervento di rispettiva titolarità, il certificato di ultimazione lavori e, ove questa non fosse intervenuta, lo stato di attuazione dell'intervento alla data della prevista ultimazione dei lavori indicata nel piano, supportato da una relazione circostanziata sulle cause dei ritardi maturati, significando che, sulla base della suddetta documentazione la commissione avrebbe valutato l'imputabilità, o meno, al soggetto beneficiano, delle cause del ritardo maturato, al fine di assentire un termine suppletivo di ultimazione laddove si configurassero eventi non imputabili al soggetto beneficiario e riconducibili al caso fortuito o forza maggiore, ovvero, in caso contrario, operare il relativo definanziamento;

Ritenuto, sulla base delle proposte di modificazioni ed integrazioni suddette, della documentazione e delle richieste presentate dai soggetti beneficiari, di modificare ed integrare il piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000;

Considerato che, ai sensi della propria deliberazione n. 8/2000 del 21 novembre 2000, sono nella disponibilità di questa commissione L. 55.012.657.725;

Considerato che per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato *A*, sono risultate necessarie minori occorrenze finanziarie, come indicato a fianco di ciascun intervento, per un ammontare complessivo di lire 3.250 milioni;

Ritenuto, conseguentemente, di ridurre il costo e le assegnazioni finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato *A* nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

Considerato che, per effetto delle succitate riduzioni di stanziamenti risultano nelle disponibilità di questa commissione:

disponibilità precedenti L. 55.012.657.725;

minori occorrenze finanziarie (allegato *A*) L. 3.250.000.000;

per un complessivo ammontare di L. 58.262.657.725;

Ritenuto, per quanto concerne l'intervento rubricato con codice A 01.22, di titolarità dell'A.T.A.C., relativo a segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici, di assentire il termine suppletivo di settembre 2000, per la posa in opera delle forniture, in considerazione dei tempi nei quali sono state rese effettivamente disponibili le vetture interessate, in quanto ordinariamente impegnate nel quotidiano servizio di linea;

Ritenuto, pertanto, di reintegrare, per tale intervento il finanziamento di L. 1.356.326.430 effettivamente utilizzato entro la scadenza di settembre 2000;

Ritenuto, per quanto concerne l'intervento rubricato con codice D 14.11, di titolarità della provincia di Rieti, relativo alla sistemazione della viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio), di assentire una integrazione di finanziamento di L. 85.444.435, quali risorse occorrenti per l'accordo bonario ex art. 31-*bis* della legge n. 109/1994, in quanto tali importi aggiuntivi formano parte integrante della controprestazione dovuta dall'amministrazione a fronte della realizzazione del relativo intervento di piano;

Ritenuto di attribuire all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma un contributo di lire 100 milioni per la realizzazione della mostra «Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio» in corso di svolgimento nell'anno giubilare, in considera-

zione dell'importanza e del significato di tale evento strettamente connesso alle celebrazioni giubilari, rubricando tale intervento con il codice B 20.01.11;

Ritenuto, per quanto concerne l'intervento rubricato con codice D13.04, di titolarità del comune di Genazzano, relativo alla realizzazione del parcheggio di scambio gomma-gomma, di reintegrare l'assegnazione finanziaria *ex lege* n. 651/1996 in misura di lire 122 milioni, a seguito di più puntuale rendicontazione delle somme effettivamente maturate alla data di scadenza indicata nel piano;

Ritenuto di assegnare una integrazione finanziaria di lire 3.250 milioni a favore dell'intervento rubricato con codice F 04.01, di titolarità della agenzia Roma per la preparazione del Giubileo, in considerazione dei maggiori oneri connessi al piano dell'accoglienza;

Considerato che, per effetto delle suddette assegnazioni finanziarie, restano nella disponibilità della commissione L. 53.348.886.860;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, le somme di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ovvero le somme non utilizzate relative ad interventi revocati, possono essere utilizzate per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti che ne facciano richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000;

Ritenuto di destinare a tale finalizzazione le attuali disponibilità in misura di L. 53.000.000.000;

A voti unanimi;

Delibera:

1. Per l'intervento rubricato con codice A 01.22, di titolarità dell'A.T.A.C., relativo a segnalatori acustici per non vedenti sui mezzi pubblici, è assentito il termine suppletivo di settembre 2000, per la posa in opera delle forniture. Per tale intervento è, altresì, reintegrato il finanziamento di L. 1.356.326.430 effettivamente utilizzato entro la scadenza di settembre 2000.

2. Per l'intervento rubricato con codice D 14.11, di titolarità della provincia di Rieti, relativo alla sistemazione della viabilità provinciale connessa con gli itinerari spirituali e religiosi (primo e secondo stralcio), è assentita una integrazione di finanziamento di L. 85.444.435.

3. È attribuito all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma un contributo di lire 100 milioni per la realizzazione della mostra «Christiana loca. Lo spazio cristiano nella Roma del primo millennio». Tale intervento è rubricato con il codice B 20.01.11.

4. Per l'intervento rubricato con codice D13.04, di titolarità del comune di Genazzano, relativo alla realizzazione del parcheggio di scambio gomma-gomma, è assentita la reintegrazione finanziaria *ex lege* n. 651/1996 in misura di lire 122 milioni.

5. È assegnata l'integrazione finanziaria di lire 3.250 milioni a favore dell'intervento rubricato con codice F 04.01, di titolarità della agenzia Roma per la preparazione del Giubileo, concernente il piano dell'accoglienza.

6. Per effetto delle suddette assegnazioni finanziarie, restano nella disponibilità della commissione L. 53.348.886.860.

7. A valere sulle attuali disponibilità finanziarie, lire 53 miliardi sono destinate per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti che ne hanno fatto richiesta per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

Il presidente: NESI

Il segretario: BARBATO

Allegato A

Minori occorrenze finanziarie

Codice			Titolo Intervento	Soggetto beneficiario	Minori occorrenze
F	01	01/1	**Centro informativo del Museo del Risorgimento - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione**	**Agenzia Romana per il Giubileo**	**500.000.000**
F	01	01/2	**Centro informativo di Via della Conciliazione - realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione**	**Agenzia Romana per il Giubileo**	**900.000.000**
F	01	02	**Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media**	**Agenzia Romana per il Giubileo**	**400.000.000**
F	05	01	**Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi**	**Agenzia Romana per il Giubileo**	**50.000.000**
F	05	03	**Sistema unitario di prenotazione realizzazione e gestione**	**Agenzia Romana per il Giubileo**	**300.000.000**
F	05	04	**Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione**	**Agenzia Romana per il Giubileo**	**100.000.000**
F	05	05	**Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo**	**Agenzia Romana per il Giubileo**	**1.000.000.000**
				TOTALE	**3.250.000.000**

01A1977

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 gennaio 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1996, 1° gennaio 1997, 1° gennaio 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.539.584.561,48;

n. 178031/332 del 13 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.891.396.522,84;

n. 033958/V.A. 2 del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro «settennali» con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 73.624.000,00 ad estinzione dei crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n.410;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei decreti ministeriali n. 787473 dell'11 luglio 1996 e n. 178031 del 13 gennaio 1997, e l'art. 1 del decreto n. 033958 del 21 dicembre 2000 i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 787473 dell'11 luglio 1996 e n. 178031 del 13 gennaio 1997, e dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 033958 del 21 dicembre 2000, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 2001, è accertato nella misura del:

2,70% per i CCT settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo n. 36773), cedola n. 10;

2,55% per i CCT settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo 36788), cedola n. 9;

2,50% per i CCT «settennali» 1° gennaio 1998/ 1° luglio 2005 (codice titolo n. 305776), cedola n 7.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto su mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» a complessive L. 839.644.112.130, così ripartite:

L. 446.443.417.770 per i CCT settennali 1° luglio 1996/2003 (codice titolo n. 36773);

L. 389.636.795.800 per i CCT settennali 1° gennaio 1997/2004 (codice titolo n. 36788);

L. 3.563.898.560 per i CCT «settennali» 1° gennaio 1998/1° luglio 2005 (codice titolo n.305776), e faranno carico al capitolo 2935 (unità revisionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2001

Il direttore: CANNATA

01A2015

DECRETO 30 gennaio 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali), 1° gennaio 1997 (decennali) e 1° gennaio 2000 «settennali», emessi a ripianamento di crediti d'imposta, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I. 5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 3.321.205.905,46 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

n. 594687/C.I. 6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 68.571.523,60 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I. 7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 1.113.255.353,00 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 787053/C.I. 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.753.382.000,00 ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, nella legge 1° febbraio 1996, n. 53;

n. 475791/C.I. 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta l'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1998 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che stabilisce il rimborso dei titoli con taglio inferiore a lire cinque milioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 2001, è accertato nella misura del:

2,70% per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo n. 36729), cedola n. 13;

2,70% per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo n. 36742), cedola n. 11;

2,70% per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo n. 36759), cedola n. 11;

2,70% per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo n. 36763), cedola n. 9;

2,50% per i CCT «settennali» 1° gennaio 2000/ 1° luglio 2007 (codice titolo n. 141540), cedola n. 3.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo le riduzioni dovute alle operazioni di rimborso anticipato effettuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1998, citato nelle premesse, a complessive L. 508.778.224.445, così ripartite:

L. 173.630.286.685 per i CCT ottennali 1° gennaio 1995/2003 (codice titolo n. 36729);

L. 3.584.870.575 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo n. 36742);

L. 58.200.199.440 per i CCT decennali 1° gennaio 1996/2006 (codice titolo n. 36759);

L. 248.503.436.060 per i CCT decennali 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo n. 36763);

L. 24.859.431.685 per i CCT «settennali» 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo n. 141540), e faranno carico al capitolo n. 2935 (unità revisionale di base 3.1.3.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2001

Il direttore: CANNATA

01A2016

DECRETO 30 gennaio 2001.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° agosto 1994, relativamente alla cedola con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 5.960.121.455,84;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede Gazzetta Ufficiale entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° febbraio 2001, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del tesoro settennali, 1° agosto 1994/2001 (codice titolo n. 36690) relativamente alla quattordicesima cedola, di scadenza 1° agosto 2001, è determinato nella misura del 2,75%.

In applicazione dell'art. 8, comma l, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 317.361.120.220 e faranno carico al capitolo 2935 (unità revisionale 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2001

Il direttore: CANNATA

01A2013

DECRETO 9 febbraio 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° febbraio 1995, 1° agosto 1995, 1° febbraio 1996 e 1° agosto 2000, relativamente alle semestralità con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593262/300 del 24 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.107.983.928,00;

n. 594054/307 del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1º agosto 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º agosto 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.651.941.210,00;

n. 786336/316 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º febbraio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.626.170.440,00;

n. 033524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di euro 9.001.500.000,00.

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle semestralità successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º febbraio 2001 e scadenza 1º agosto 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1º febbraio 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º agosto 2001, è accertato nella misura del:

2,60% per i CCT settennali 1º febbraio 1995/2002 (codice titolo n. 36712), cedola n. 13;

2,60% per i CCT settennali 1º agosto 1995/2002 (codice titolo n. 36726), cedola n. 12;

2,60% per i CCT settennali 1º febbraio 1996/2003 (codice titolo n. 36746), cedola n. 11;

2,45% per i CCT settennali 1º agosto 2000/2007 (codice titolo n. 301701), cedola n. 2.

In applicazione dell'art. 8 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.654.688.390.330, così ripartite:

L. 357.837.377.050 per i CCT settennali 1º febbraio 1995/2002 (codice titolo n. 36712);

L. 385.221.829.375 per i CCT settennali 1º agosto 1995/2002 (codice titolo n. 36726);

L. 484.610.490.985 per i CCT settennali 1º febbraio 1996/2003 (codice titolo n. 36746);

L. 427.018.692.920 per i CCT settennali 1º agosto 2000/2007 (codice titolo n. 301701), e farà carico al capitolo n. 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore: CANNATA

01A2014

DECRETO 16 febbraio 2001.

Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 3, primo comma, e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2000, recante «Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i tassi di interesse sono fissati:

al 5,10 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 5,35 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;

al 5,50 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per il finanziamento delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati *A* e *B* del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000.

Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse è pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», senza alcuna maggiorazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI DA APPLICARE AL TASSO DI INTERESSE PER I MUTUI CON DIRITTO DI ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA ALLA PARI

Quota con diritto di estinzione anticipata	DURATA DEL MUTUO		
	10 anni	15 anni	20 anni
	Maggiorazioni	Maggiorazioni	Maggiorazioni
40%	0,13	0,15	0,16
60%	0,19	0,22	0,23
80%	0,25	0,29	0,31

01A2064

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 12 febbraio 2001.

Ordinanza contingibile ed urgente per la sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990 concernente l'elenco delle malattie sottoposte a notifica obbligatoria;

Visto l'art. 112, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella comunità;

Preso atto che la malattia di Creutzfeldt-Jakob, appartenente al gruppo delle encefalopatie spongiformi subacute, è una malattia neurodegenerativa ad esito letale, che può presentarsi in tre forme epidemiologiche

denominate: forma sporadica, forma familiare e forma iatrogena, e che la conferma diagnostica è possibile, al momento, soltanto mediante esami istologici sull'encefalo;

Considerata la presenza, in alcuni Paesi europei, di casi di una nuova variante di malattia di Creutzfeldt-Jakob, verosimilmene in correlazione con l'epidemia di encefalopatia spongiforme del bovino (BSE) in atto nel Regno Unito dalla prima metà degli anni 80;

Riconosciuta la necessità, alla luce dell'accertamento di casi sporadici di encefalopatia spongiforme del bovino (ESB) in Italia, di monitorare l'incidenza della malattia di Creutzfeldt-Jakob integrando tale malattia e le sindromi ad essa correlate nell'elenco delle malattie infettive e diffusive che danno luogo a particolari misure di sanità pubblica;

Ordina:

Art. 1.

All'elenco delle malattie di cui alla classe I del decreto ministeriale 15 dicembre 1990 è aggiunta la malattia di Creutzfeldt-Jakob, la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, la sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker, l'insonnia familiare letale, ed eventuali sindromi ad esse correlate.

Per la notifica di tali malattie deve essere osservato il flusso informativo descritto nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

Nei pazienti deceduti con sospetto clinico di malattia di Creutzfeldt-Jakob è obbligatorio l'esame neuroistopatologico.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

Per la notifica dei casi di malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate deve essere osservato il seguente flusso informativo:

1) segnalazione all'azienda unità sanitaria locale, da parte del medico, entro dodici ore dal sospetto di un caso di malattia di Creutzfeldt-Jakob o sindromi correlate, individuato sulla base della definizione di caso riportata in allegato 2;

2) il medico, in collaborazione con l'azienda unità sanitaria locale, compila l'apposita scheda di sorveglianza (allegato 3) da trasmettere via fax o per via elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione - Ufficio III, via Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma, fax 065994424274230, posta elettronica: dpv.oemi@sanita.it

Istituto superiore di sanità - Laboratorio di virologia, reparto di malattie degenerative del sistema nervoso ad eziologia virale, viale Regina Elena 299 - 00161 Roma, fax 0649903012, posta elettronica: pocchia@iss.it

Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma in cui è stato avanzato il sospetto diagnostico;

3) comunicazione dell'esito, sia positivo che negativo, dell'esame neuroistopatologico, agli indirizzi precedenti;

4) gli enti cui viene comunicato il sospetto, coordinati dal Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, collaboràno con il medico e con l'azienda unità sanitaria locale per il competamento dell'iter diagnostico e per l'eventuale indagine epidemiologica.

ALLEGATO 2

DEFINIZIONI DI CASO DA NOTIFICARE

Malattia di Creutzfeldt-Jakob: ICD-IX 046.1; 046.9; 331.5; ICD-X A81.0; A81.8; A81.9.

Descrizione clinica:

la Malattia di Creuzfeldt-Jakob è caratterizzata da esordio insidioso, con sintomi psichici quali ansia, irritabilità, depressione, riduzione delle capacità intellettive e di memoria, alterazione della personalità, disturbi del linguaggio ed altre anomalie delle funzioni centrali superiori, con progressione, entro poche settimane-mesi, verso demenza ad evoluzione rapidamente progressiva; possono essere presenti incoordinazione dei movimenti, mioclonie, spasticità, mutismo. Sono assenti febbre ed alterazioni liquorali; il tracciato elettroencefalografico presenta, nella maggior parte dei casi, un aspetto caratteristico con complessi periodici ad alto voltaggio.

Sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker

Descrizione clinica:

esordio in età relativamente giovanile (4^a - 5^a decade), preminenza di segni cerebellari, atassia progressiva, demenza ad evoluzione più lenta e decorso della durata di diversi anni.

Insonnia familiare letale

Descrizione clinica:

Ai segni ed ai sintomi della malattia di Creuzfeldt-Jakob si associa insonnia resistente a qualsiasi trattamento.

Variante della malattia di Creuzfeldt-Jakob (V-CJD).

Descrizione clinica:

nella nuova variante della malatta di Creuzfeldt-Jakob la presentazione clinica, almeno nelle fasi iniziali, è di tipo francamente psichiatrico con ansia, depressione, tendenza al ripiegamento su se stessi ed altre alterazioni del comportamento con progressione verso anormalità neurologiche franche; entro poche settimane o alcuni mesi dall'inizio della sintomatologia si instaura sindrome cerebellare progressiva, con instabilità, difficoltà nella deambulazione, atassia, nelle fasi finali sono presenti demenza e mioclono.

Presentazioni cliniche meno frequenti comprendono disestesie degli arti e del viso (sensazioni di viscosità della pelle), corea e, nello stadio avanzato, segni piramidali. L'EEG non mostra le alterazioni osservabili nella maggior parte dei casi della forma classica.

ALLEGATO 3

Ministero della sanità
Dipartimento della prevenzione
Ufficio III
(Malattie infettive e profilassi internazionale-OEN)
Via Sierra Nevada 60, 00144 Roma
fax 06 49904242-4230
e-mail: dpv.oemi@sanita.it

Istituto superiore di sanità
Laboratorio di virologia
Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob
e sindrome correlate
Viale Regina Elena 2999, 00161 Roma
fax 06 4990 3012
e-mail: pocchia@iss.it

Scheda per la sorveglianza epidemiologica
della malattia di Creutzfeldt-Jakob

Iniziali del paziente: .... ;

medico segnalatore: .... ;

indirizzo dell'ospedale: ....
tel. .... fax .... › e-mail ....

Codice paziente (riservato ISS): ....
numero cartella clinica ....
data di nascita del paziente ....
comune e provincia di nascita ....
comune e provincia di residenza ....
data di esordio della malattia ....
(mese/anno)

sintomo di esordio ....

segnalare la presenza di:

disturbi psichiatrici nelle prime fasi della malattia	SI □	NO □
decadimento intellettivo-demenza	SI □	NO □
mioclono	SI □	NO □
segni piramidali	SI □	NO □
segni extrapiramidali	SI □	NO □
segni cerebellari	SI □	NO □
segni visivi	SI □	NO □
mutismo acinetico	SI □	NO □
crisi epilettiche	SI □	NO □
parestesie/disestesie	SI □	NO □
EEG caratteristico*	SI □	NO □

*(complessi trifasici periodici punta onda, 1-2 c/s. Questo tracciato compare nella maggior parte dei pazienti con malattia di Creutzfeldt-Jakob. Può essere assente nelle fasi iniziali o terminali della malattia. Qualora l'EEG non fosse tipico, si consigliano ripetute registrazioni).

Altri esami strumentali effettuati **

TC	RMN	PET	SPECT
SI □ NO □	SI □ NO □	SI □ NO □	SI □ NO □

** allegare eventuali referti

Familiarità per la malattia SI □ NO □

Fattori di rischio ***

(*** esempi: registrazioni EEG con elettrodi corticali, interventi neurochirurgici, terapia con ormone della crecita di tipo estrattivo, impianto di dura madre, trapianto di cornea).

Professioni esercitate dal paziente: ....
....

01A2066

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 gennaio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Accademia roveretana degli Agiati nel duecentocinquantesimo anniversario della fondazione, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi dell'Accademia roveretana degli Agiati, nel duecentocinquantesimo anniversario della fondazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo dell'Accademia roveretana degli Agiati, nel duecentocinquantesimo anniversario della fondazione, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura lo stemma dell'Accademia roveretana degli Agiati come appare nel diploma di riconoscimento ufficiale dell'Accademia del 29 settembre 1753, custodito presso l'archivio accademico. Completano il francobollo la leggenda «250° FONDAZIONE ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il segretario generale
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale reggente
FIORENTINO

01A2067

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico.

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Bologna nel giorno 2 febbraio 2001, dalle ore 9, causa assemblea del personale;

Dispone:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Bologna, è accertato per il giorno 2 febbraio 2001, dalle ore 9.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 8 febbraio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A1845

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 24** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) *del comma 1 e al comma 1-*ter *dell'articolo 13-*bis *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.*

3. Il tasso di sostituzione è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno.

4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale:

«Art. 644 *(Usura)*. — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

— Si riporta il secondo comma dell'art. 1815 del codice civile:

Se sono convenuti interessi usurai [c.p. 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339, 1419].

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):

«2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *b)* e comma 1-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) (omissis);

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

(omissis).

«1-*ter*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A2117

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del vice consolato onorario in Yogyakarta (Indonesia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis ...);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Padang (Indonesia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Yogyakarta (Indonesia) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Jakarta con circoscrizione territoriale: i distretti amministrativi delle città di Yogyakarta, Semarang, Salatiga, Purbalingga, Kudus, Biora e Sragen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2001

Il direttore generale: DOMINEDÒ

01A1985

Rilascio di exequatur

In data 16 gennaio 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Meluzzi, console onorario della Repubblica del Paraguay a Torino.

01A1986

Entrata in vigore dell'accordo tra Italia, Slovenia - Ungheria sulla costituzione di una forza terrestre multinazionale, Udine 18 aprile 1998.

A seguito dell'emanazione della legge 7 aprile 2000, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2000 che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a notificare l'adempimento italiano dell'Accordo tra Italia, Slovenia - Ungheria sulla costituzione di una forza terrestre multinazionale, Udine 18 aprile 1998, in data 10 maggio 2000.

Ai sensi del comma *b)* dell'art. 3, l'atto, sunnominato è entrato in vigore il 22 maggio 2000.

01A1987

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 ottobre 2000 è approvazione il Nuovo statuto dell'Ente nazionale italiano del turismo di cui all'art. 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

01A1959

Riduzione della concessione mineraria denominata «Costa Benedetta», in Sarego

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 17/99 del 19 luglio 1999 è stata ridotta di superfice la concessione mineraria per caolino, bentonite, terre da sbianca, terre refrattarie, argilla per porcellana e terraglia forte denominata «Costa Benedetta» in comune di Sarego (Vicenza), della quale è titolare la S.r.l. Berica immobiliare, con sede in Dueville (Vicenza).

01A2012

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9163
Yen giapponese	106,41
Corona danese	7,4640
Lira Sterlina	0,63490
Corona svedese	9,0360
Franco svizzero	1,5368
Corona islandese	79,35
Corona norvegese	8,2285
Lev bulgaro	1,9496
Lira cipriota	0,57917
Corona ceca	34,608
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,32
Litas lituano	3,6661
Lat lettone	0,5673
Lira maltese	0,4073
Zloty polacco	3,7505
Leu romeno	24754
Tallero sloveno	215,5218
Corona slovacca	43,723
Lira turca	935000
Dollaro australiano	1,7428
Dollaro canadese	1,4012
Dollaro di Hong Kong	7,1469
Dollaro neozelandese	2,1125
Dollaro di Singapore	1,5958
Won sudcoreano	1142,31
Rand sudafricano	7,0943

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2119

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Honeyflu»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 890 del 20 novembre 2000

Specialità medicinale: HONEYFLU:

sciroppo al miele 200 ml - A.I.C. n. 028293013.

Società Home Products italiana S.p.a., via Puccini n. 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti e conseguente variazione del processo di fabbricazione delle specifiche e dei metodi analitici.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool etilico 4 g - glicole propilenico 21 g - glicerolo 8 g - saccarosio 40 g - metile paraidrossibenzoato 0,180 g - propile paraidrossibenzoato 0,020 g - saccarina sodica 0,050 g - caramello (E 150) 0,300 g - aroma miele 0,100 g - sodio idrossido 0,002 g - miele (eliminato) - acqua depurata q.b. a 100 ml.

È altresì autorizzata la conseguente variazione del processo di fabbricazione, delle specifiche e dei metodi analitici.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1909

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Canesten»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 3 del 17 gennaio 2001

Specialità medicinale: CANESTEN:

«1% crema», tubo da 30 g - A.I.C. n. 022760019;

«1% soluzione cutanea», flacone 30 ml - A.I.C. n. 022760021.

Titolare A.I.C.: Bayer AG con sede legale e domicilio fiscale in Leverkusen (Germania).

Modifiche apportate:

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della fornitura in precedenza attribuita, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1910

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cilferon-A»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 12 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: CILFERON-A:

IM SC IV 1 fiala 6000000 UI/1 ml - A.I.C. n. 028292011;

IM SC IV 1 fiala 3000000 UI/1 ml - A.I.C. n. 028292023;

IM SC IV 1 fiala 1000000 UI/1 ml - A.I.C. n. 028292035.

Società Janssen Cilag S.p.a., via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica:

Modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Cilferon-A» trova indicazione nel trattamento di:

a) neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico:

leucemia a cellule capellute (tricoleucemia);

mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obbiettiva della malattia dopo trattamento di induzione

linfoma non Hodgkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con doxorubicina, ciclofosfamide, teniposide e prednisolone;

micosi fungoide;

leucemia mieloide cronica;

b) neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi nei pazienti affetti da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) senza storia di infezioni opportunistiche;

sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno;

c) malattie virali:

epatite B: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica attiva B che presentano markers di replicazione virale, ad esempio positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HbeAg;

epatite cronica C: riduzione a breve termine dell'attività della malattia in pazienti adulti con epatite cronica attiva da virus C con elevati enzimi epatici e senza scompenso epatico.

Nel trattamento dell'epatite cronica da virus C «Cilferon-a» è indicato anche in combinazione con ribovirina capsule da 200 mg;

condilomatosi acuminata.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

Inoltre per adeguamento agli standard terms si autorizza la modifica della denominazione delle confezioni da: 1 fiala 1.000.000 U.I. 1 ml a «1000.000 U.I. soluzione iniettabile» 1 fiala da: 1 fiala 6.000.000 U.I. 1 ml a «6000.000 U.I. soluzione iniettabile» 1 fiala da: 1 fiala 3.000.000 U.I. 1 ml a «3000.000 U.I. soluzione iniettabile» 1 fiala.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1911

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 13 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: NIMESULIDE:

«100 mg polvere orale» 30 bustine - A.I.C. n. 032095010/G.

Società GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti: la composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: acido citrico monoidrato 50,0 mg, aroma arancio 50,0 mg, saccarosio 2792,0 mg, cetomacrogol 1000 8,0 mg.

Inoltre a rettifica della denominazioni delle confezioni autorizzate con decreto n. 712 del 17 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2000, si autorizza il cambiamento delle denominazioni delle seguenti confezioni:

da: «100 mg capsule molli» 30 capsule molli a «100 mg capsule rigide» 30 capsule da: «100 mg polvere orale» 30 bustine a «100 mg granuli per soluzione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1912

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenativ»

Estratto decreto n. 966 del 6 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ATENATIV nelle forme e confezioni: «500 U.I./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa" flacone polvere + flacone solvente da 10 ml», «1000 U.I./20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa" flacone polvere + flacone solvente da 20 ml», «"1500 U.I./30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa" flacone polvere + solvente da 30 ml», alle condizioni e con le confezioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB, con sede legale e domicilio fiscale in S-11287 Stoccolma (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «500 U.I./10 ml polvere solvente per soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere + flacone solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 031118019 (in base 10), 0XPNQ3 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endonvenosa;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn AB, stabilimento sito in Stoccolma (Svezia), Lindhagensgatan, 133 (tutte le fasi della produzione).

Composizione: 1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: antitrombina III umana 500 U.I.;

eccipienti: cloruro di sodio 90 mg; albumina umana 100 mg; acetiltriptofano 2 mg; caprilato sodico 1,5 mg.

Composizione: 1 flacone di solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 10 ml.

Confezione: «1000 U.I./20 ml polvere solvente per soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere + flacone solvente da 20 ml;

A.I.C. n. 031118021 (in base 10), 0XPNQ5 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endonvenosa;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn AB, stabilimento sito in Stoccolma (Svezia), Lindhagensgatan, 133 (tutte le fasi della produzione).

Composizione: 1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: antitrombina III umana 1000 U.I.;

eccipienti: cloruro di sodio 180 mg; albumina umana 200 mg; acetiltriptofano 4 mg; caprilato sodico 3 mg.

Composizione: 1 flacone di solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 20 ml.

Confezione: «1500 U.I./30 ml polvere solvente per soluzione per infusione endovenosa» flacone polvere + flacone solvente da 30 ml;

A.I.C. n. 031118033 (in base 10), 0XPNQK (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endonvenosa;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn AB, stabilimento sito in Stoccolma (Svezia), Lindhagensgatan, 133 (tutte le fasi della produzione).

Composizione: 1 flacone di polvere contiene:

principio attivo: antitrombina III umana 1500 U.I.;

eccipienti: cloruro di sodio 270 mg; albumina umana 300 mg; acetiltriptofano 6 mg; caprilato sodico 4,5 mg.

Composizione: 1 flacone di solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1920

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novahaler»

Estratto decreto n. 1008 del 1º dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NOVAHALER nelle forme e confezioni: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi, «100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi, «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore Autohaler, «100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore Autohaler, alle condizioni e con le confezioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Firenze, 1, c.a.p. 43100 - Italia, codice fiscale 00959190349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi:

A.I.C. n. 034180024 (in base 10), 10M2XS (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Health Care Limited, stabilimento sito in Leicestershire (Gran Bretagna), Morley Street, Loughborough (formulazione, preparazione, confezionamento e controlli); laboratoires 3M Santè, stabilimento sito in Pithiviers Cedex (Francia), avenue du 11 Novembre (confezionamento).

Composizione: 1 erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 50 microgrammi;

eccipienti: norfluorano (HFA 134A); etanolo (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi:

A.I.C. n. 034180048 (in base 10), 10M2YJ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato sulla base del P.M.E. della confezione della specialità medicinale analoga per efficacia (200 dosi da 250 microgrammi di beclometasone dipropionato/CFC);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Health Care Limited, stabilimento sito in Leicestershire (Gran Bretagna), Morley Street, Loughborough (formulazione, preparazione, confezionamento e controlli); laboratoires 3M Santè, stabilimento sito in Pithiviers Cedex (Francia), avenue du 11 Novembre (confezionamento).

Composizione: 1 erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 100 microgrammi;

eccipienti: norfluorano (HFA 134A); etanolo (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore Autohaler:

A.I.C. n. 034180063 (in base 10), 10M2YZ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Health Care Limited, stabilimento sito in Leicestershire (Gran Bretagna), Morley Street, Loughborough (formulazione, preparazione, confezionamento e controlli); laboratoires 3M Santè, stabilimento sito in Pithiviers Cedex (Francia), avenue du 11 Novembre (confezionamento).

Composizione: 1 erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 50 microgrammi;

eccipienti: norfluorano (HFA 134A); etanolo (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore Autohaler:

A.I.C. n. 034180087 (in base 10), 10M2ZR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato sulla base del P.M.E. della confezione della specialità medicinale analoga per efficacia (200 dosi da 250 microgrammi di beclometasone dipropionato/CFC);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Health Care Limited, stabilimento sito in Leicestershire (Gran Bretagna), Morley Street, Loughborough (formulazione, preparazione, confezionamento e controlli); laboratoires 3M Santè, stabilimento sito in Pithiviers Cedex (Francia), avenue du 11 Novembre (confezionamento).

Composizione: 1 erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 100 microgrammi;

eccipienti: norfluorano (HFA 134A); etanolo (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1921

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Distumulin»

Estratto decreto n. 1014 del 6 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DISTUMULIN nelle forme e confezioni: «I 100 U/ml» 1 flaconcino 10 ml, «I 100 U/ml» 5 cartucce 1,5 ml, «I 100 U/ml» 5 cartucce 3 ml, «R 100U/ml» 1 flaconcino 10 ml, «R 100 U/ml» 5 cartucce 1,5 ml, «R 100 U/ml» 5 cartucce 3 ml, «30/70 100 U/ml» 1 flaconcino 10 ml, «30/70 100 U/ml» 5 cartucce 1,5 ml, «30/70 100 U/ml» 5 cartucce 3 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dista Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Meda, 5, c.a.p. 20121 - Italia, codice fiscale 08556320151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: I 100 U/ml 1 flaconcino 10 ml;

A.I.C. n. 032174029 (in base 10), 0YPVYF (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 1,6 mg; fenolo 0,65 mg; sodio fosfato bibasico 3,78 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta ad 1 ml; protamina solfato quanto basta a dare 0,27 mg di protamina base; ossido di zinco quanto basta a dare un lim. max di ZN++ di 40 mcg; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Confezione: I 100 U/ml 5 cartucce 1,5 ml;

A.I.C. n. 032174031 (in base 10), 0YPVYH (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 1,6 mg; fenolo 0,65 mg; sodio fosfato bibasico 3,78 mg; acqua per preparazioni inettabili quanto basta ad 1 ml; protamina solfato quanto basta a dare 0,27 mg di protamina a base; ossido di zinco quanto basta a dare un lim. max di ZN++ di 40 mcg; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Confezione: I 100 U/ml 5 cartucce 3 ml;

A.I.C. n. 032174043 (in base 10), 0YPVYV (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 1,6 mg; fenolo 0,65 mg; sodio fosfato bibasico 3,78 mg; acqua per preparazioni inettabili quanto basta ad 1 ml; protamina solfato quanto basta a dare 0,27 mg di protamina a base; ossido di zinco quanto basta a dare un lim. max di ZN++ di 40 mcg; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Confezione: R 100 U/ml 1 flaconcino 10 ml;

A.I.C. n. 032174068 (in base 10), 0YPVZN (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 2,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta ad 1 ml; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Confezione: R 100 U/ml 5 cartucce 1,5 ml;

A.I.C. n. 032174070 (in base 10), 0YPVZQ (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 2,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta ad 1 ml; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Confezione: R 100 U/ml 5 cartucce 3 ml;

A.I.C. n. 032174082 (in base 10), 0YPW02 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 2,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta ad 1 ml; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Confezione: 30/70 100 U/ml 1 flaconcino 10 ml;

A.I.C. n. 032174106 (in base 10), 0YPV0U (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 1,6 mg; fenolo 0,65 mg; sodio fosfato bibasico 3,78 mg; acqua per preparazioni inettabili quanto basta ad 1 ml; protamina solfato quanto basta a dare 0,27 mg di protamina a base; ossido di zinco quanto basta a dare un lim. max di ZN++ di 40 mcg; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Confezione: 30/70 100 U/ml 100 5 cartucce 1,5 ml;

A.I.C. n. 032174118 (in base 10), 0YPW16 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 1,6 mg; fenolo 0,65 mg; sodio fosfato bibasico 3,78 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta ad 1 ml; protamina solfato quanto basta a dare 0,27 mg di protamina a base; ossido di zinco quanto basta a dare un lim. max di ZN++ di 40 mcg; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Confezione: 30/70 100 U/ml 5 cartucce 3 ml;

A.I.C. n. 032174120 (in base 10), 0YPW18 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *d)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lilly France S.a., stabilimento sito in Fegersheim (Francia), rue du Colonel - Lilly (manifattura, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: insulina (come zinco insulina umana biosintetica da DNA ricombinante) 100 U.I.;

eccipienti: glicerolo 16 mg; M-cresolo 1,6 mg; fenolo 0,65 mg; sodio fosfato bibasico 3,78 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta ad 1 ml; protamina solfato quanto basta a dare 0,27 mg di protamina base; ossido di zinco quanto basta a dare un lim. max di ZN++ di 40 mcg; acido cloridrico (al 10%) quanto basta a PH; idrossido di sodio (al 10%) quanto basta a PH.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1922

REGIONE LAZIO

Adozione del Piano territoriale regionale generale

La giunta regionale con deliberazione n. 2581 del 19 dicembre 2000 ha adottato lo schema di Piano territoriale regionale generale (P.T.R.G.) ai sensi degli articoli 10 e 62 della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 del Bollettino ufficiale n. 5 del 20 febbraio 2001. La documentazione tecnica dello schema di P.T.R.G. è depositata, per la consultazione, presso le sedi delle amministrazioni provinciali e presso le seguenti sedi regionali di Roma all'orario a fianco indicato:

assessorato urbanistica e casa: area pianificazioni territoriale - Via del Giorgione, 129 - II piano - dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13;

presidenza della giunta: via C. Colombo, 212 - dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

01A1907

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca della procedura di liquidazione coatta amministrativa per una società cooperativa

Con deliberazione n. 306 del 2 febbraio 2001 la giunta regionale ha revocato la precedente deliberazione n. 3977 del 15 dicembre 2000, con la quale si è disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Croce Europea Union organizzazione internazionale non lucrativa di utilità sociale coop. sociale a r.l.», con sede in Resiutta, e si è nominato commissario liquidatore il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci n. 48.

01A1978

Scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore di una società cooperativa

Con deliberazione n. 308 del 2 febbraio 2001 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«Multiprod - Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Zoppola, costituita il 29 settembre 1997 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone.

01A1979

Gestione commissariale di una società cooperativa

Con deliberazione n. 307 del 2 febbraio 2001, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Life Guard Delfino soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo per un periodo non superiore a sei mesi il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via San Francesco, n. 9.

01A1980

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto dei Ministeri - Biennio economico 2000/2001

A seguito del parere favorevole espresso, in data 26 gennaio 2001, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di Accordo relativa al personale del comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 19 gennaio 2001 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 20 febbraio 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 febbraio 2001, alle ore 15, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.) e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto dei ministeri per il biennio economico 2000/2001:

per l'ARAN: nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale presidente ff. e per le organizzazioni e confederazioni sindacali da:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni
CGIL/FP	CGIL
CISL/FPS	CISL
UIL/PA	UIL
Conf. S.A.L./UNSA	Conf. S.A.L.

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.

2. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero gli incrementi economici relativi al biennio di cui al comma 1, verranno attribuiti secondo quanto previsto dalle specifiche norme di raccordo ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

3. Nel testo il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999 viene indicato come «CCNL».

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 29 del CCNL sono incrementati delle misure mensili lorde indicate nell'allegata tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dalla applicazione del comma 1, sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella *B*.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 2000-2001, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di licenziamento, di buonuscita o del trattamento di fine rapporto si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Gli incrementi stipendiali hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 29 del CCNL.

Art. 4.

Indennità di amministrazione

1. Allo scopo di favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto, gli importi di cui all'art. 33 del CCNL sono incrementati nelle misure previste nella tabella *C*.

Art. 5.

Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, prima della loro ripartizione e assegnazione alle singole amministrazioni da parte del Ministero del tesoro, le risorse complessive destinate ai compensi per il lavoro straordinario sono permanentemente ridotte di un'ulteriore quota pari al 5% della spesa relativa all'anno 1999, finalizzata alla copertura di parte degli oneri del presente CCNL.

Art. 6.

Integrazione del Fondo unico di amministrazione

1. Il Fondo unico di amministrazione istituito presso ciascuna amministrazione viene incrementato da ulteriori risorse economiche. A tal fine l'art. 31, comma 1, del CCNL viene integrato come segue:

risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1 gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;

risorse del Fondo unico di amministrazione già utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché gli sviluppi economici e le posizioni organizzative di cui agli articoli 17 e 18 del CCNL medesimo, riassegnate dai capitoli degli stipendi dell'amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito;

i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera *g)*, punto 20-*ter* della legge n. 488/1999;

importo pari a L. 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1 gennaio 2001.

2. A decorrere dall'anno 2001 confluisce nel Fondo unico di amministrazione un importo pari al 5% delle risorse destinate, in ciascuna amministrazione, ai compensi per il lavoro straordinario per l'anno 2000.

Art. 7.

Ulteriori modalità di utilizzo del Fondo unico di amministrazione

1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 6 possono essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per le finalità previste dall'art. 32, comma 2, primo alinea, del CCNL o per gli altri istituti individuati dal medesimo articolo.

2. La contrattazione collettiva integrativa individua nell'ambito del Fondo unico di amministrazione le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 15 del CCNL, nonché degli sviluppi economici e delle posizioni organizzative di cui agli articoli 17 e 18 del CCNL medesimo. Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno usufruito.

Art. 8.

Previdenza complementare

1. Ai fini di una completa attuazione dell'art. 36 del CCNL, le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, citato nel comma 1, sarà costituito, con apposito accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore, all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate.

Art. 9.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL.

TABELLA *A*

INCREMENTI MENSILI

Aree e posizioni	Tabellare	
	1º luglio 2000	1º gennaio 2001
Isp. gen. r.e.	59.000	98.000
Dir. div. r.e.	54.000	91.000
C3 - S	47.000	79.000
C3	47.000	79.000
C2	43.000	72.000
C1 - S	39.000	66.000
C1	39.000	66.000
B3 - S	36.000	60.000
B3	36.000	60.000
B2	34.000	56.000
B1	32.000	54.000
A1 - S	30.000	51.000
A1	30.000	51.000

TABELLA *B*

IMPORTI ANNUI LORDI PER 12 MENSILITÀ

Aree e	Tabellare	
	1º luglio 2000	1º gennaio 2001
Isp. gen. r.e.	34.036.000	35.212.000
Dir. div. r.e.	30.886.000	31.978.000
C3 - S	28.276.000	29.224.000
C3	25.415.000	26.363.000
C2	22.167.000	23.031.000
C1 - S	20.664.000	21.456.000
C1	19.343.000	20.135.000
B3 - S	18.856.000	19.576.000
B3	16.803.000	17.523.000
B2	15.181.000	15.853.000
B1	13.903.000	14.551.000
A1 - S	13.628.000	14.240.000
A1	12.601.000	13.213.000

TABELLA *C*

INCREMENTI INDENNITÀ D'AMMINISTRAZIONE

Valori mensili in lire

	Incremento dal 1º luglio 2000	Rideterminato dal 1º gennaio 2001 (1)
Ispettore generale	24.000	32.000
Direttore divisione	23.000	31.000
C3	18.000	26.000
C2	16.000	22.000
C1	14.000	20.000
B3	13.000	18.000
B2	11.000	16.000
B1	10.000	15.000
A1	9.000	13.000

1) I valori indicati a decorrere dal 1º gennaio 2001 comprendono l'aumento corrisposto dal 1º luglio 2000.

Dichiarazione a verbale ARAN

L'accordo di cui all'art. 8 sarà comunque subordinato al corrispondente atto di indirizzo in materia all'ARAN da parte dell'organismo di coordinamento intersettoriale.

Dichiarazione a verbale organizzazioni sindacali

Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto collettivo nazinale di lavoro prendono atto della dichiarazione a verbale dell'ARAN:

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti ritengono necessario che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 2 dell'art. 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, definisca misure per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del citato art. 74 atte ad individuare le modalità del funzionamento dei fondi, le risorse e gli strumenti con i quali fronteggiarne la costituzione e l'avvio, le misure straordinarie per incentivare l'adesione ai Fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni interessate e quant'altro di sua competenza.

Dichiarazione congiunta n. 2

Con riferimento all'art. 6, comma 1, secondo alinea e art. 7, comma 2 del presente Contratto, le parti ribadiscono che le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative di cui all'art. 18 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 rimangono, in ogni caso, di pertinenza del Fondo stesso nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro medesimo.

Dichiarazione congiunta n. 3

Con riferimento all'art. 31, terz'ultimo alinea, del Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 le parti si danno atto che la confluenza nel Fondo unico di amministrazione degli importi relativi all'indennità di amministrazione del personale cessato dal servizio - e non riutilizzati in conseguenza di nuove

assunzioni - deve avvenire con le stesse modalità previste per la retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 6, comma 1, primo alinea del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

UNSA - Conf. S.A.L.

Dichiarazione a verbale

L'UNSA Conf. S.A.L ritenuto che per la rassegnazione al FUA delle sole risorse che derivino dalla cessazione dal servizio o dal passaggio di area dei dipendenti le cui progressioni siano state finanziate con il «Fondo», risulta essere estremamente penalizzante soprattutto in ragione degli impegni assunti in senso contrario proprio dopo l'approvazione della finanziaria del 1999.

Pertanto l'UNSA ritiene che si debba provvedere a liberare il FUA degli oneri a regime derivante dai passaggi sopra richiamati, che in breve tempo vanificherebbero le finalità del Fondo stesso.

Inoltre per le risorse di cui alla lettera *a)* del punto 2 della lettera *c)* FUA auspica che nelle more, secondo quando si sta ipotizzando in qualche amministrazione, a livello di contrattazione decentrata dette risorse vengano incrementate con i risparmi della retribuzione individuale di anzianità RIA goduta dal personale comunque cessato dal servizio nell'anno 1999.

01A2040

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura di Pordenone, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 5 adottata in data 29 gennaio 2001 ha nominato conservatore del registro delle imprese di Pordenone con decorrenza 29 gennaio 2001, la dott.ssa Cristiana Basso, vice segretario generale dell'ente, in sostituzione della dott.ssa Emanuela Fattorel. Con la medesima deliberazione la p.az. Silvia Brunetta è stata nominata vice conservatore in caso di assenza o impedimento del conservatore.

01A1981

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 febbraio 2001 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 27 d'interesse relativa al trimestre 17 novembre 2000/16 febbraio 2001 del prestito «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» di nominali lire 2.000 mld - ISIN IT0000518362 - ridenominato in € 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,35% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 28 del prestito - pagabile il 17 maggio 2001, è stato fissato nella misura dell'1,25%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered a tre mesi (Euribor) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Euribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato nella pagina ATIA del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,25% p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso Euribor di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25% p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso Libor per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle 11 a.m. di Londra.

N.B. – Ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie della Ferrovie dello Stato S.p.a. sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

01A2069

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651049/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.